



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori ROMEO, ARRIGONI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BONFRISCO, BORGHESI, Simone BOSSI, Umberto BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SOLINAS, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI e ZULIANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 GIUGNO 2018

Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell’infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio

ONOREVOLI SENATORI. – Ogni qual volta i *media* ci raccontano storie aberranti di bambini, disabili o anziani maltrattati dalle persone che hanno scelto di dedicare la propria vita lavorativa alla loro presa in carico, ci interroghiamo, da cittadini, su come un essere umano si possa macchiare di tale e tanta vergogna procurando dolore e sofferenza nei confronti di persone indifese e deboli, ma soprattutto, come legislatori, sentiamo la responsabilità di individuare strumenti capaci di contrastare tali fenomeni.

Il presente disegno di legge, che si compone di tre articoli, introduce l'obbligo per le strutture pubbliche e private che accolgono bambini, disabili ed anziani (asili nido, scuole dell'infanzia, strutture socio-assistenziali a carattere residenziale e semiresidenziale) di dotarsi di strumenti di videosorveglianza a circuito chiuso al fine, da un lato, di costituire un deterrente a tali crimini e, dall'altro, di garantire maggiore sicurezza alle famiglie che affidano i propri cari a tali strutture.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Vigilanza nelle strutture socio assistenziali educative)

1. Gli asili nido e le scuole dell'infanzia, pubblici e privati, le strutture socio-assistenziali per anziani, per disabili e per minori in situazione di disagio, convenzionate o non convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, nonché quelle gestite direttamente dalle aziende sanitarie locali, a carattere residenziale e semiresidenziale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge si dotano di un sistema di telecamere a circuito chiuso, al fine di garantire la sicurezza degli ospiti delle medesime strutture.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di gestione e funzionamento degli strumenti di videosorveglianza di cui al comma 1.

3. Presso il Ministero dell'interno è istituito un fondo, denominato «Fondo per la videosorveglianza nelle strutture socio-assistenziali educative», con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2018, per l'installazione delle apparecchiature di videosorveglianza, e di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2019, per le spese di manutenzione.

Art. 2.

(Funzionamento del Fondo)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del-

l'interno, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le Commissioni parlamentari competenti, provvede alla ripartizione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 3, tra le regioni.

2. I decreti di cui al comma 1 definiscono i criteri e le modalità per la concessione e per l'erogazione dei finanziamenti e le modalità di verifica dell'attuazione delle attività svolte.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.